

tanto è vero che il testo di legge parla sempre di concordato, anche negli articoli dal 36 in poi. È vero che nell'articolo 39 si parla di un concordato amichevole ed è giustissimo, ma che il concordato abbia luogo in maniera amichevole, non esclude che sia sempre un concordato, questo è vero, ma è sempre concordato, e da questo soltanto dovrebbe prender titolo la legge. Ad ogni modo la cosa è secondaria, sebbene io riterrei che la legge in via assoluta dovesse intitolarsi soltanto: *Disposizioni sul concordato preventivo*.

Sorani, relatore. Il titolo bisogna che rimanga tale quale è; soltanto se ne può fare la suddivisione in capi « Del concordato preventivo » e « Sulla procedura dei piccoli fallimenti. »

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Io faccio riflettere che l'unico titolo non corrisponderebbe al contenuto della legge che è nettamente divisa in due parti. Infatti, nella prima si disciplina il concordato preventivo, nel quale si provvede per mezzo di accordo giudiziale omologato dal tribunale; nella seconda la procedura si può risolvere col concordato e si può giungere alla vendita di tutte le attività del debitore: i due casi sono assolutamente diversi. Però la legge deve intitolarsi « Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti. »

Sorani, relatore. Perciò è indispensabile che il titolo rimanga quale è: soltanto la Commissione può anche accettare la suddivisione di esso in due capi: del concordato preventivo (capo primo) e della procedura dei piccoli fallimenti (capo secondo).

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Precisamente, in questo si può convenire.

Presidente. Va bene, ma intanto l'onorevole Landucci ha facoltà di parlare perchè è iscritto sull'articolo primo.

Landucci. Io mi sono iscritto sull'articolo primo per ripetere che qui cade in acconcio una osservazione che fu fatta ieri, se non erro, dal collega Pozzato e sulla quale parmi questo il momento opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione parlamentare. Diceva ieri l'onorevole Pozzato, e penso io pure, che questo articolo non sembra ben coordinato al principio, alle norme fondamentali del nostro Codice in materia di fallimenti. Perchè un fallimento può essere dichiarato anche di ufficio come in seguito a richiesta da uno solo o da pochi credi-

tori; e questo appunto è il fondamento dell'organismo del nostro istituto.

Ora, siccome questo disegno di legge ha soprattutto lo scopo di venire in aiuto ai debitori sventurati ed onesti, sarebbe a parer mio molto opportuno che almeno un inciso dell'articolo dicesse che il presidente del tribunale, quando il fallimento possa essere dichiarato di ufficio o per domanda di un solo o di pochi creditori, vale a dire, quando la relativa procedura ne sia promossa, il presidente abbia il dovere di adunare prima i creditori in Camera di consiglio per dargli il modo di meditare se gli sia utile tentare almeno l'accordo preventivo.

Io proprio ritengo, che questo punto meriti di essere studiato con amore. Perchè è vero, che il fallimento non si dichiara se non quando sono sospesi i pagamenti, ma anche il concordato preventivo non è detto che non si possa domandare quando sono sospesi i pagamenti: si può domandar sempre sino a che non sia effettivamente dichiarato il fallimento.

Ora può darsi che i pagamenti siano cessati, che il fallimento non sia dichiarato e per conseguenza si sia sempre nel periodo di tempo in cui il concordato preventivo si può domandare ed ottenere. Or bene voi con questo articolo vorreste proprio tagliare i ponti ai debitori sventurati ma onesti, precisamente quando il fallimento sia dichiarato di ufficio o per domanda di un solo creditore; allora, di sorpresa, l'agevolezza offerta al creditore verrebbe in modo irrevocabile a mancargli, anche se ne fosse degnissimo.

La dichiarazione del fallimento sarebbe giustificata dato il nostro Codice di commercio come ora è; ma il nuovo istituto secondo questa verrebbe a mancare in questi casi completamente. Io ho voluto riportare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Giunta parlamentare su questo punto che a me sembra molto importante e che fu così bene illustrato anche ieri dal collega Pozzato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna, il quale ha proposto il seguente emendamento:

« Agli effetti di questo articolo, quando sia presentata da un creditore domanda di fallimento contro un commerciante, il Tribunale può, sentito il commerciante in Camera di consiglio, sospendere la dichiara-